



COMUNE DI BONATE SOPRA

Provincia di Bergamo

CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONTRASSEGNA TI DAI NN. 7, 8 E 10 DEL CENTRO SERVIZI "A. RONCALLI" SITO IN VIA PRINCIPE UMBERTO N. 28 PER IL PERIODO DALL'01 SETTEMBRE 2026 AL 31 AGOSTO 2027

§§§

AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA I COMUNITA' E AFFARI GENERALI

Premesso che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/11/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, l'Amministrazione comunale ha stabilito gli indirizzi per l'assegnazione degli spazi di proprietà comunale del centro civico "A. Roncalli" sito in via Principe Umberto n. 28 a favore di:
 - enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Bonate Sopra;
 - associazioni, fondazioni e comitati non riconosciuti che effettuano iniziative e svolgono attività prevalentemente in favore della popolazione del Comune di Bonate Sopra, la cui costituzione deve risultare da atto approvato in data precedente di almeno sei mesi alla richiesta di concessione;
- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 14/07/2022 è stata apportata una modifica all'art. 4 del Regolamento, che di seguito si riporta:

"Le Associazioni a carattere sportivo, in deroga all'art. 7 comma 3 e 4, anche se a scopo di lucro, possono essere ammesse all'utilizzo degli spazi per attività motorie statiche per piccoli gruppi (max 15 persone contemporaneamente), anche non organizzati e per un numero di ore settimanali limitato, che non necessitano di appositi spogliatoi (es. yoga, ginnastica posturale, pilates, ginnastica dolce)";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 24/09/2025 ad oggetto "Indirizzi per la concessione di spazi a favore di attività sportive" che conferma per la stagione sportiva 2025/2026 e per le stagioni sportive successive, salvo successive diverse determinazioni, le tariffe orarie da corrispondere per la concessione in uso dei locali presso il centro servizi "A. Roncalli", nella misura pari a €. 12,00/ora, comprensiva delle spese per utenze e spese manutentive del locale e al netto delle spese di pulizia, da versarsi secondo le modalità dell'art. 4, comma 9 del vigente Regolamento;

RENDE NOTO

che il Comune di Bonate Sopra intende procedere alla concessione in uso dei locali contrassegnati dai nn. 7, 8 e 10 e relative pertinenze, dei quali il locale n. 10 destinato allo svolgimento di attività motorie statiche che non necessitano di appositi spogliatoi (es.: yoga, ginnastica posturale, pilates, ginnastica dolce, ecc.) per piccoli gruppi, anche non organizzati (max 15 persone contemporaneamente), tutti posti al piano primo del centro servizi "A. Roncalli" sito in Via Principe Umberto n. 28 – Ghiaie di Bonate Sopra, di proprietà comunale,

a enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni e/o comitati per il periodo dall'01 settembre 2026 al 31 agosto 2027.

ART. 1 – Oggetto e descrizione del centro servizi

Oggetto del presente avviso è la raccolta di istanze finalizzate all'assegnazione in uso dei locali contrassegnati dai nn. 7, 8 e 10 e relative pertinenze posti al piano primo del centro servizi "A. Roncalli" sito in Via Principe Umberto n. 28 – Ghiaie di Bonate Sopra.

Lo spazio contrassegnato come "atrio" al piano primo, nella planimetria allegata al regolamento, è zona comune per il passaggio; la cura di detto spazio, come del blocco bagni allo stesso piano, è demandata a tutti i concessionari delle sale poste al piano.

L'atrio al piano terra è adibito al solo accesso delle sale al primo piano ed è, pertanto, fatto divieto di occupare detto spazio.

È fatto divieto, altresì, ai concessionari delle sale poste al piano primo di utilizzare il blocco bagni posto al piano terra, a servizio della sala civica.

I concessionari delle sale al piano primo sono tenuti alla cura e pulizia dell'atrio di accesso al piano terra.

Il locale oggetto della concessione e le relative pertinenze sono concessi privi di arredi, con divieto di lasciare in loco materiali e dovranno essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati.

Il concessionario dovrà verificare l'idoneità dei locali in cui svolgere l'attività, assumendosi a carico la responsabilità dell'utilizzo richiesto.

Il Comune non è in alcun modo responsabile di eventuali danni ed attrezzature utilizzate dai concessionari od indebitamente depositate presso i locali.

ART. 2 – Soggetti che possono presentare istanza

Possono presentare istanza per la concessione dei locali contrassegnati dai nn. 7 e 8:

- 1) enti pubblici;
- 2) enti privati;
- 3) associazioni;
- 4) fondazioni;
- 5) comitati.

Possono presentare istanza per la concessione dei locali contrassegnati dal n. 10:

- 1) società ed associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD);
- 2) associazioni di discipline sportive associate (DSA);
- 3) enti di promozione sportiva (EPS);
- 4) fondazioni e/o piccoli gruppi anche non organizzati.

ART. 3 – Modalità e termini di presentazione dell'istanza

Lo schema di istanza da presentare dovrà seguire il *fac-simile* allegato al presente avviso, completo di tutti i dati in esso contenuti ed allegati richiesti.

La richiesta dovrà essere inviata a firma del legale rappresentante (digitale o autografa con allegato documento di riconoscimento), a mezzo Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo Pec del Comune di Bonate Sopra: **comune.bonatesopra.bg@halleycert.it** oppure consegnata a mano o a mezzo corriere all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

La richiesta non determina alcun diritto alla assegnazione dovendosi procedere al riparto in relazione a tutte le domande. È da intendersi quindi quale mera preferenza che andrà poi modulata in funzione delle esigenze dell'Amministrazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di utilizzo da parte dei soggetti richiedenti è fissato entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

ART. 4 – Cause di esclusione

Sono cause di esclusione:

- la presentazione dell'istanza oltre il termine perentorio stabilito nell'art. 3 del presente avviso;
- la presentazione dell'istanza da un soggetto non ricompreso tra quelli elencati all'art. 2 del presente avviso;
- le istanze che presentano vizi sanabili qualora, a seguito di richiesta di integrazione documentale, non pervenga riscontro entro il termine perentorio assegnato oppure la documentazione non risulta ancora sanata.

Sono altresì causa di esclusione:

- la presenza di morosità o pendenze economiche nei confronti del Comune, salvo piani di rientro approvati dall'amministrazione comunale;
- la presenza di contenziosi di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente.

Per tali verifiche, verranno interpellati i vari uffici dell'Ente. Al fine di non interrompere l'iter procedimentale, qualora il riscontro non dovesse pervenire in tempi brevi, l'eventuale autorizzazione potrà essere concessa sotto espressa clausola risolutiva.

ART. 5 – Esame delle istanze

Le istanze regolarmente pervenute (secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 3 del presente avviso) saranno oggetto di istruttoria amministrativa volta ad appurare la regolarità e la completezza delle stesse.

Qualora venissero riscontrate delle inesattezze/irregolarità/mancanze documentali sanabili, il Responsabile del procedimento richiederà esclusivamente a mezzo PEC apposita integrazione documentale al soggetto assegnando un termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi per sanare il vizio.

Decorso tale termine, se il soggetto non procede a sanare le eventuali inesattezze/irregolarità/mancanze documentali, oppure la documentazione non risulta ancora regolarmente sanata, l'istanza sarà esclusa.

ART. 6 – Criteri di assegnazione, calendario di assegnazione degli spazi e concessione

In sede di assegnazione, i locali contraddistinti dai nn. 7 e 8 verranno assegnati applicando i seguenti criteri in ordine preferenziale:

- essere in regola con eventuali pagamenti già dovuti per la fruizione degli spazi comunali nelle precedenti annualità;
- non avere arrecato danni all'immobile e/o avere tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento degli stessi.

Con riferimento al locale contrassegnato dal n. 10 i criteri di assegnazione, in ordine preferenziale che verranno applicati sono i seguenti:

- associazioni/società sportive che hanno la propria sede legale nel Comune e/o operanti nel territorio per attività rivolte e fruite in misura prevalente da residenti;
- disciplina sportiva compatibile con le caratteristiche del locale richiesto in assegnazione;
- corsi sportivo-motorio all'insegna della solidarietà e della integrazione sociale, nonché per soggetti diversamente abili o con difficoltà sociale;
- essere in regola con eventuali pagamenti già dovuti per la fruizione degli spazi

- comunali nelle precedenti annualità;
- o non avere arrecato danni all'immobile e/o avere tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento degli stessi.

Qualora ci siano plurime richieste per lo stesso spazio e lo stesso periodo, l'amministrazione invita i richiedenti a definire un accordo di uso condiviso; in assenza di accordo tra i soggetti richiedenti l'assegnazione sarà effettuata dal Comune tenendo conto, oltre che dei criteri in precedenza indicati, anche del radicamento territoriale dei richiedenti e del principio di massima fruizione pubblica degli spazi.

La concessione in uso dei locali sarà disciplinata mediante stipula di apposito contratto di concessione d'uso.

ART. 7 - Obblighi a carico dei concessionari

Il soggetto richiedente, con la semplice presentazione della domanda, dovrà dichiarare e si impegna:

1. a calendarizzare le attività effettuate nelle fasce orarie consentite per l'utilizzo e a trasmettere preventivamente agli uffici amministrativi competenti dell'Ente via Pec il relativo calendario in via anticipata ed in ogni caso prima dello svolgimento dell'attività, qualora si sia in presenza di variazione successivamente comunicate;
2. ad effettuare il pagamento della tariffa oraria (come da DGC n. 117 del 24/09/2025) in n. 2 rate anticipate calcolate sulla base della programmazione di cui al precedente punto nei termini di seguito indicati:
 - alla sottoscrizione della convenzione per le ore di utilizzo relative all'esercizio delle attività nell'anno 2026;
 - entro il 31 gennaio 2027 per le ore di utilizzo relative all'esercizio delle attività nell'anno 2027.

Il pagamento è dovuto sino al periodo richiesto nella domanda da ciascun soggetto. Il mancato utilizzo dello spazio, rispetto a quanto richiesto e concesso, non esonera dal pagamento della tariffa oraria;

3. ad effettuare il versamento del deposito cauzionale, alla firma della concessione, a garanzia degli eventuali danni provocati alla struttura e/o a terzi, oltre al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. così determinato:
 - per utilizzi da 1 a 3 ore € 200,00;
 - per utilizzi da 4 a 6 ore € 400,00;
 - per utilizzi oltre le 6 ore € 600,00.
4. di essere consapevole che le ore di utilizzo concesse non possono significare in alcun modo contratto di locazione e lo spazio pubblico non può assurgere, in nessun caso da parte dei richiedenti, a funzione indispensabile per l'esercizio delle attività statutarie;
5. di essere a conoscenza che l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere la rimodulazione, sospensione o diversa articolazione del monte ore assegnato ai concessionari, previo congruo preavviso, qualora sopravvengano esigenze organizzative, didattiche, scolastiche o motivi di pubblico interesse;
6. a non sub concedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata del provvedimento d'uso ottenuto;
7. a detenere, per il periodo di utilizzo, la custodia delle chiavi dei cancelli di ingresso e a riconsegnarle al termine del periodo di utilizzo. La mancata consegna delle chiavi equivale a mancata restituzione dell'immobile, pertanto, finché il concessionario detiene le chiavi, è tenuto a pagare il costo orario di utilizzo, determinato sulla base della richiesta; a tal fine, il comune di Bonate sopra potrà trattenere in tutto o in parte il deposito cauzionale a compensazione delle somme dovute. Inoltre, il concessionario è obbligato ad osservare gli orari di utilizzo dello spazio pubblico concesso e ad osservare la

maggior diligenza nella utilizzazione dei locali, in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o alla struttura, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà comunale;

8. ad assumersi, esonerando l'Ente comunale, qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e cose durante il periodo di utilizzo e l'esercizio delle proprie attività all'interno della struttura e per salvezza dei diritti del concedente, obbligandosi a sottoscrivere e documentare preventivamente idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile contro terzi e incendio con massimali adeguati per la copertura di tali rischi e a produrre copia al Comune prima dell'inizio di esercizio della concessione ed eventuali rinnovi;
9. al tempestivo ripristino di eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature utilizzate;
10. in occasione di manifestazioni per le quali ci sia presenza di pubblico, a provvedere, con ogni onere a suo carico, al servizio di soccorso mobile e ad ogni ulteriore misura necessaria in relazione al quadro normativo di riferimento;
11. a garantire la corretta gestione dei locali (custodia, pulizia, certificazioni di sanificazione, smaltimento rifiuti, etc.). Gli oneri di pulizia dei locali e quelli relativi agli eventuali danni arrecati ai locali e alle attrezzature esistenti, sono a totale carico di ciascun assegnatario, con esonero espresso di qualsivoglia responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale;
12. di essere a conoscenza che il Comune si riserva l'utilizzo delle strutture per manifestazioni dall'Ente patrocinate che saranno previamente comunicate e che vedranno pertanto sospensione dell'utilizzo assentito, senza alcuna pretesa da parte del Concessionario. Del pari, eventuali lavori da effettuarsi saranno comunicati con un preavviso di 7 gg. solari e la sospensione delle attività non determinerà alcuna pretesa nei riguardi dell'Ente;
13. di essere consapevole che ogni comportamento in dispregio delle disposizioni impartite darà luogo oltre che all'applicazione delle sanzioni previste a provvedimenti di interdizione temporanea e di revoca del presente provvedimento;

I richiedenti la concessione in uso del locale contrassegnato dal n. 10, inoltre, dichiarano e si impegnano:

14. ad avvalersi di idonee collaborazioni per poter esercitare attività sportiva e ludico formativa servendosi di istruttori qualificati abilitati riconosciuti dalle federazioni sportive nazionali e/o enti di promozione sportiva affiliati al Coni regolarmente tesserati e dei quali fornire le generalità agli uffici amministrativi competenti del Comune;
15. a comunicare i nominativi dei propri tesserati, unici autorizzati a praticare il locale. Eventuali controlli che accertassero un utilizzo da parte di soggetti diversi determineranno la revoca della assegnazione;
16. di essere a conoscenza del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 che impone l'obbligo di dotazione, anche associata, del defibrillatore semiautomatico DAE, la cui gestione dovrà essere garantita a norma (L. 4 agosto 2021, n. 116 Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.) sia per attività agonistica che amatoriale, con registrazione dell'impianto presso gli Enti sanitari preposti e garanzia di personale adeguatamente formato;

ART. 8 – Norme di utilizzo del locale

Le attività ammesse non devono dar luogo a rumori o comportamenti tali da creare disturbo ai fruitori delle sale adiacenti e/o agli abitanti della zona in cui sono situate le sale medesime e devono essere svolte negli orari autorizzati.

È vietato accedere ai locali del primo piano utilizzando la scala di emergenza posta in lato ovest del fabbricato.

È vietato fumare.

È vietata qualsiasi attività a scopo commerciale o imprenditoriale diversa dallo scopo per cui è concesso l'utilizzo dalla quale possa derivare profitto o qualsiasi utilità a favore del concessionario.

È vietata l'installazione e qualsiasi manomissione delle parti strutturali e delle attrezzature date in uso, ivi compresa l'affissione di manifesti e qualsiasi forma di adesivo.

È vietato l'utilizzo dell'ascensore se non previa specifica autorizzazione, dietro comprovata necessità ed assunzione di responsabilità nella sua custodia e cura da parte dei concessionari; è vietato l'utilizzo dello stesso come montacarichi o per il trasporto di materiali vari.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati dagli utenti volontariamente, per negligenza o incuria, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni all'Ente.

Durante lo svolgimento di tutte le attività, l'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre controlli e accertamenti a mezzo del proprio personale.

ART. 9 – Informazioni, chiarimenti e Responsabile del procedimento

Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti preferibilmente mediante e-mail da inviare al seguente indirizzo: segreteria@comune.bonatesopra.bg.it, ovvero chiamando ai seguenti numeri:

- 035.4996.122
- 035.4996.120
- 035.4996.116

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area I Comunità e affari Generali – Dott.ssa Valentina Mandelli.

ART. 10 – Pubblicità

Al presente avviso verrà data ampia pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

ART. 11 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente avviso, si farà riferimento alla normativa vigente.

È onere dei soggetti interessati la consultazione del sito istituzionale per prendere visione delle comunicazioni/pubblicazioni.

I soggetti che presentano istanza accettano incondizionatamente e senza riserva alcuna quanto indicato nel presente avviso nonché nel modulo allegato.

ART. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali connesse all'espletamento della presente procedura di manifestazione di interesse e per i successivi adempimenti di legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto necessario per la partecipazione alla procedura; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere all'esame della manifestazione di interesse e l'esclusione dalla stessa.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche o autorità competenti per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del

D.P.R. 445/2000, nonché per l'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bonate Sopra, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 24040 Bonate Sopra (BG). I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) sono reperibili sul sito istituzionale dell'Ente.]

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della procedura e nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla normativa sulla documentazione amministrativa.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento) rivolgendosi al Titolare, nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento avvenga in violazione del GDPR.

Il Responsabile dell'Area I Comunità e affari Generali
Dott.ssa Valentina Mandelli